

N. 05009/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10777/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10777 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Davide Pagano, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta, con domicilio eletto presso Michela Scafetta in Roma, viale Africa, N.120;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

esclusione dal concorso interno a n. 63 posti per l'ammissione al 15° corso per allievi marescialli dell'esercito - ricorso in riassunzione - tar piemonte n.r.g. 902/15 sez. 1^ - o.c. n. 1343/15

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerato che la norma invocata richiede tra l'altro il requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

considerato che dalle prospettazioni del ricorrente e dalla documentazione in atti non si evince la sussistenza di tale requisito e comunque il ricorrente potrà, in ipotesi, ottenere tutela anche alla prossima camera di consiglio;

Ritenuto altresì che l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami via Web nel sito del Ministero della Difesa possa essere accolta, con le modalità indicate nella ordinanza di questa sezione, n. 12229/2015, disponendo a cura dello stesso ricorrente, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria che per l'effetto dell'attribuzione al ricorrente del punteggio da questi invocato, si vedrebbero dallo stesso scavalcati, autorizzandosi al riguardo il ricorso ai pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., e consentendosi, in accoglimento di precipua istanza del difensore del ricorrente, l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero della Difesa - sezione Esercito - della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.; detto adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 5 giorni;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misura cautelare monocratica.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica via web nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

Il Presidente
Silvio Ignazio Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

